



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale
Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 - www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA N. 47/2019

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE INERENTI
IL SERVIZIO DI RIMORCHIO
NEL PORTO E NELLA RADA DI TRIESTE**

Il sottoscritto Capo del Circondario e Comandante del Porto di Trieste:

- VISTO l'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- VISTO il dispaccio n. DEM3/1589 in data 17 giugno 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale;
- VISTA la Circolare 13961 del 18.12.2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i porti avente ad oggetto: Procedimento per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio (art. 101 del Codice della Navigazione); conseguenti criteri e meccanismi tariffari (articolo 14, comma 1 bis, della L. 84/94);
- VISTA la Circolare 10464 del 21.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali avente per oggetto: Procedimento per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio (art. 101 del Codice della Navigazione); conseguenti criteri e meccanismi tariffari (articolo 14, comma 1 bis, della L. 84/94). Circolare n. 13961 del 18.12.2013. Circolare n. 2235 del 03.03.2014.
- VISTA la propria precedente Ordinanza n. 13/2016 in data 29 aprile 2016 di approvazione delle tariffe inerenti il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Trieste;
- LETTA la nota assunta a protocollo n.4694 in data 28.02.2019 con la quale Tripmare s.p.a. ha avanzato istanza per ottenere la revisione biennale delle

- tariffe sulla base della contabilità riferita al biennio 2017/2018, da cui si determina una percentuale di variazione tariffaria pari allo -0.61%;
- VISTO il foglio n.7921 in data 01.04.2019 col quale la Capitaneria di porto di Trieste ha richiesto alla locale Autorità di Sistema Portuale ed alla Associazioni di categoria di esprimere - entro 15 giorni - il proprio parere in merito alla percentuale variazione tariffaria ipotizzata, evidenziando che decorso tale termine senza riscontro sarebbe stato ritenuto reso il parere favorevole;
- VISTA la nota n.3736/P in data 03.04.2019 dell'*Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale*;
- VISTA la nota n.211 in data 02.04.2019 di *ASSOPORTI*;
- VISTA la nota n.87 in data 15.04.2019 di *FEDERAGENTI*;
- VISTA la nota n.2458 in data 15.04.2019 di *ASSORIMORCHIATORI*;
- VISTA la nota n.144 in data 16.04.2019 di *ASSARMATORI*;
- VISTA la nota n.1518 in data 16.04.2019 di *FEDERIMORCHIATORI*;
- VISTA la nota assunta a protocollo in data 17.04.2019 di *CONFITARMA*;
- VISTO l'art. 101 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima e ritenuto favorevolmente concluso l'iter istruttorio con l'acquisizione dei pareri favorevoli di tutte le Associazioni di categoria, fatta eccezione per *Fedarlinea* che non ha fornito alcun riscontro;

ORDINA

Art. 1

Sono approvate e rese esecutive le allegate "Tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Trieste".

Art. 2

L' Ordinanza n. 13/2016 è abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli artt. 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.-

Trieste, **21 MAG. 2019**

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Luca SANCILIO





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

**TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO
NEL PORTO E NELLA RADA DI TRIESTE**

GRUPPO PRIMO: NAVI DI STAZZA LORDA FINO A 30.000 DI G.T.

Art.1

GT	GT	Zona A dal Tor. Bovedo all'Ormeaggio n. 57 incluso, compreso lo Scalo Legnami	Zona B dall'Ormeaggio n. 57 escluso, a P.ta Ronco (terminal petroliferi esclusi) compreso S. Sabba	Zona C terminal petroliferi (SIOT, SI.LO.NE)
Oltre	Fino a	Euro	Euro	Euro
-	1.000	159,90	220,90	353,94
1.000	1.500	242,02	305,44	489,35
1.500	2.500	314,08	379,39	606,04
2.500	3.500	410,10	457,65	732,84
3.500	5.000	478,79	573,88	918,20
5.000	10.000	595,97	771,74	1.235,63
10.000	15.000	711,80	1.003,70	1.607,33
15.000	20.000	889,87	1.148,23	1.838,81
20.000	25.000	1.047,87	1.253,87	2.007,87
25.000	30.000	1.221,71	1.373,46	2.197,55

Art. 2

La tariffa si applica per ciascun rimorchiatore impiegato nella manovra ed è comprensiva della fornitura del cavo da parte del rimorchiatore.

Art. 3

Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali (cosiddetto "fuori orario") e dalle 08.00 alle ore 17.00 dei giorni festivi si applica la maggiorazione del 50%.

Art. 4

Per i servizi resi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni di sabato non festivi si applica la maggiorazione del 40% mentre per il restante orario si applica la maggiorazione del 50%

Art. 5

Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni festivi si applica la maggiorazione del 100%.

Art. 6

I servizi fissati in fuori orario, di sabato o nei giorni festivi, che richiedano l'impiego di un numero di rimorchiatori superiore a quello minimo previsto per il servizio di guardia, qualora non effettuati per causa non imputabile alla Società concessionaria, due ore prima e quattro ore dopo l'ora fissata, saranno egualmente addebitati alla nave che ha causato il ritardo limitatamente alle maggiorazioni previste dagli articoli 3,4 e 5 con esclusione della tariffa base di cui al precedente articolo 1.

Art. 7

Per i servizi resi a cavallo di due orari che comportino tariffe differenti, si applica quella relativa all'orario di inizio del servizio stesso.

Art. 8

Per il rimorchio di navi con macchina inattiva, si applica la maggiorazione del 30%.

Art. 9

Per la mancata prestazione dei rimorchiatori già allontanatisi dal proprio ormeggio o già disponibili sottobordo, dipendente da "fatto della nave", si applica il 50% della tariffa relativa.

Art. 10

Qualora il rimorchiatore, per "fatto della nave", rimanga in attesa a disposizione per un periodo superiore ad un'ora, si applica il 30% della tariffa relativa.

Art. 11

Per i movimenti delle navi tra ormeggi attigui del porto, effettuati in proseguimento senza sgancio dei cavi di rimorchio, si applicano le tariffe previste dall'art. 1.

Per i movimenti di navi tra ormeggi non attigui del porto, si applica una tariffa doppia rispetto a quella prevista dall'art. 1.

Per i movimenti delle navi da un ormeggio all'altro, lungo la stessa banchina e/o calata, disposti dall'Autorità Portuale per esigenze attinenti al più proficuo utilizzo dei mezzi di sollevamento fissi di banchina, la tariffa applicata al terminale è ridotta del 50%, sempre che le operazioni non superino le due ore.

In caso di movimenti effettuati in orario normale, per il completamento di operazioni di carico e scarico di merci e passeggeri in arrivo ed in partenza, la tariffa di cui al secondo paragrafo verrà ridotta del 40%. La predetta riduzione non si applica alle navi che, nell'approdo in corso, non abbiano usufruito di almeno un servizio di rimorchio.

GRUPPO SECONDO: NAVI DI STAZZA LORDA OLTRE A 30.000 DI G.T.

Art. 12

GT	GT	Zona A dal Tor. Bovedo all'Ormeggio n. 57 incluso, compreso lo Scalo Legnami	Zona B dall'Ormeggio n. 57 escluso, a P.ta Ronco (terminal petroliferi esclusi) compreso S. Sabba	Zona C terminal petroliferi (SIOT, SI.LO.NE)
Oltre	Fino a	Euro	Euro	Euro
30.000	35.000	6.482,27	10.098,79	14.758,94
35.000	40.000	6.980,64	10.782,31	15.656,98
40.000	45.000	9972,48	11.326,74	16.554,54
45.000	50.000	10.471,44	11.975,04	17.501,56
50.000	55.000	10.969,92	12.623,36	18.449,04
55.000	60.000	11.468,40	13.339,88	19.496,44
60.000	65.000	12.465,84	14.158,66	20.693,17
65.000	70.000	13.463,28	18.423,11	26.925,62
70.000	75.000	14.460,23	19.275,95	28.172,28
75.000	80.000	15.956,16	19.787,45	29.422,04
80.000	85.000	16.953,60	20.981,30	30.665,18
85.000	90.000	17.950,56	21.834,19	31.912,32
90.000	95.000	18.948,01	22.789,86	33.307,88
95.000	100.000	19.944,97	23.745,04	34.703,93
100.000	105.000	20.942,42	24.563,83	35.901,13

Alle navi con oltre 105.000 G.T. si applica una maggiorazione di € 1.055,33 per ogni 5.000 G.T. in più per le zone "A" e "B" e di € 1266,61 per ogni 5000 G.T. in più per la zona "C".

Art. 13

La tariffa "a corpo", applicata per ciascuna nave, è comprensiva di entrambe le manovre di entrata e di uscita dal porto, della fornitura del cavo da parte dei rimorchiatori, nonché delle eventuali maggiorazioni per fuori orario, per il sabato e le festività. Per le manovre prestate alla medesima nave, ma ordinate da soggetti diversi (Agenzia / Armatore / Noleggiatore, ecc.) la tariffa, ai fini della fatturazione, salva richiesta diversa, verrà divisa per il numero totale di rimorchiatori utilizzati ed il quoziente verrà moltiplicato per quello dei rimorchiatori impiegati rispettivamente nella manovra di arrivo ed in quella di partenza.

Art. 14

Per il rimorchio di navi con macchina inattiva si applica la maggiorazione del 25% della parte di tariffa calcolata con i criteri di cui all'art. 13.

Art. 15

Per mancata prestazione dei rimorchiatori già allontanatisi dal proprio ormeggio o disponibili sottobordo, dipendente da "fatto della nave", sarà dovuto un compenso pari al 15% della parte di tariffa calcolata con i criteri di cui all'art. 13.

Art. 16

Qualora il rimorchiatore per "fatto della nave" rimanga in attesa a disposizione per un periodo superiore ad un'ora, sarà dovuto un compenso pari al 25% della parte di tariffa calcolata con i criteri di cui all'art. 13.

Art. 17

Per i movimenti delle navi tra ormeggi lungo la stessa banchina, effettuati in proseguimento senza sgancio dei cavi di rimorchio, si applica la tariffa prevista dall'art. 12 ridotta del 50%.
Per i movimenti delle navi tra ormeggi diversi si applica la tariffa prevista dall'art. 12.

Art. 18

Alle navi traghetto RO-PAX si applicano, in alternativa alle tariffe di cui agli art. 1 e 12 della presente ordinanza, le seguenti tariffe:

GT	GT	Euro
<i>Oltre</i>	<i>Fino a</i>	
-	1000	159,90
1000	1500	242,02
1500	2500	314,08
2500	3500	410,10
3500	5000	478,79
5000	10000	595,97
10000	15000	711,80
15000	20000	889,87
20000	25000	1.047,87
25000	30000	1.221,71
30000	35000	1.374,68
35000	40000	1.534,12
40000	45000	1.693,57
45000	50000	1.853,01
50000	55000	2.012,43
Alle navi di stazza superiore a 55.000 GT si applica una maggiorazione di euro 157,99 per ogni ulteriore scaglione di 5000 GT.		

La tariffa si applica per ciascun rimorchiatore impiegato nella manovra ed è comprensiva della fornitura del cavo da parte del rimorchiatore.

A tali tipologie di navi si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 3 a 11 della presente ordinanza.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE NAVI

Art. 19

Per le navi portacontainers di linea che nel corso della manovra utilizzano l'elica di prora, viene riconosciuta la riduzione del 20% sulle tariffe di cui agli artt. 1 o 12.

Art. 20

Gli importi della tariffa base e dei compensi fissi indicati nel presente provvedimento possono essere soggetti a deroghe nella misura e con le modalità stabilite in appositi accordi che potranno essere stipulati tra le Associazioni Armatoriali di rilevanza nazionale e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Assorimorchiatori).

Art. 21

La manovra ha inizio quando viene dato / preso il cavo di rimorchio o comincia la manovra a spinta e finisce quando il cavo viene sganciato o termina la manovra a spinta.

Art. 22

Nel caso di movimenti tra le zone "A", "B", e "C", la tariffa sarà determinata dalla zona nella quale vige l'aliquota maggiore.

Art. 23

Per la fornitura di vapore, energia elettrica, acqua ed aria compressa, si applica una tariffa oraria di € 242,65 per ciascun rimorchiatore.

Art. 24

Per le prestazioni di assistenza e sicurezza a navi all'ormeggio, la relativa tariffa verrà concordata tra la Società Concessionaria e la nave.

Art. 25

Se non altrimenti indicato , le maggiorazioni e le riduzioni sono computate sulla tariffa base.

Art. 26

Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti dall'impresa esercente il servizio di rimorchio dagli articoli 106 e 491 del Codice della Navigazione.

Art. 27

Le fatture inerenti i servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società Concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione.

Art. 28

Le fatture per i servizi previsti dalle presenti tariffe, corredate dal Buono di Rimorchio firmato dal Comandante della nave, oppure da altro rappresentante dell'armatore, con indicazione dei servizi prestati, verranno sottoposte al visto di conformità dell'Autorità Marittima, nel caso una delle parti interessate lo richieda.

In caso di mancato pagamento delle fatture, l'utente sarà tenuto a depositare presso l'Autorità Marittima la somma contestata. E' fatto inoltre obbligo, all'impresa esercente il servizio di rimorchio, di comunicare prontamente all'Autorità Marittima gli eventuali casi di controversie che dovessero insorgere in relazione all'applicazione delle presenti tariffe.

Art. 29

La stazza lorda internazionale (G.T.) della nave, per l'applicazione della tariffa relativa, sarà desunta come specificato nel seguente articolo:

- a) per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale, rilasciato ai sensi delle Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (G.T.) risultante dallo stesso certificato;
- b) per le navi non munite di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di Stazza Lorda (G.T.) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (RINA S.p.A) ha all'uopo predisposto e di seguito riportata:

$$G.T. = K1 \times V$$

dove $V = 2,832 \text{ VLT}$ e $K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } V$

(VLT = Volume Lordo Totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa compresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'I.M.O. nella circolare n. 653/94 che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula del RINA S.p.A., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$G = VE \times a$$

Dove

$$VE = L \times B \times H$$

L= lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B= larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H= altezza a murata dal fondo del ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a=F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

valore di VE	valore di a
Fino a 400	0,58
1000	0,43
5000	0,35
10000	0,34
25000	0,33
50000	0,32
100000	0,31
150000	0,30
200000	0,29
250000 e oltre	0,28

Art. 30

Per la commisurazione delle tariffe dei servizi di rimorchio per le NAVI TRAGHETTO il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dalla applicazione dei criteri di cui alla lettera (b) dell'articolo 28 va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI
(Passenger RO/RO Cargo Ferries)

0,69

TRAGHETTI MERCI
(RO/RO Cargo – General Cargo
RO/RO Cargo – Container Ships
RO/RO Cargo Ferries
RO/RO Cargo Vehicles Carriers)

0,85

NAVI PASSEGGERI

0,40

Trieste, **21 MAG. 2019**

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Luca SANCILIO



